

REGOLAMENTO (CEE) N. 1461/89 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1989

che stabilisce gli importi compensativi adesione applicabili nel settore dei cereali per la campagna 1989/1990 nonché il coefficiente per gli importi applicabili ai prodotti trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 467/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce, a seguito dell'adesione della Spagna, le norme generali del regime degli importi compensativi adesione applicabili nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, ai termini dell'articolo 72, punto 1 dell'atto di adesione, gli importi compensativi adesione sono uguali alla differenza tra i prezzi fissati per la Spagna e i prezzi di intervento applicabili nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, prezzi questi ultimi che rappresentano la garanzia concessa al produttore; che tuttavia, a seguito della modifica del regime di intervento previsto dal regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1213/89⁽³⁾, l'acquisto all'intervento si effettua ad un livello inferiore al prezzo di intervento; che tale livello, che costituisce ormai la garanzia effettiva concessa al produttore, deve pertanto fungere da base per il calcolo degli importi compensativi adesione;

considerando che, tenuto conto dell'allineamento, decorrente dal 1° luglio 1989, dei prezzi spagnoli sui prezzi comunitari di tutti di cereali ad esclusione del grano duro, occorre fissare gli importi compensativi adesione soltanto per il grano duro e per la semola;

considerando che, ai termini dell'articolo 111, paragrafo 3 dell'atto di adesione, gli importi compensativi adesione

applicabili ai prodotti trasformati sono derivati da quelli applicabili ai prodotti cui si riferiscono, mediante coefficienti da determinarsi; che tali coefficienti devono essere stabiliti tenendo conto del fatto che gli importi compensativi adesione si applicano alle importazioni, alle esportazioni nonché agli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, come segue:

Codice NC	Importi compensativi adesione (ECU/t)	Coefficienti
1001 10 10	35,18	—
1001 10 90	35,18 ⁽¹⁾	—
1103 11 10	54,53	1,55

⁽¹⁾ Per una partita di grano duro comprendente più del 5% di grano tenero, l'importo da concedere è diminuito proporzionalmente al superamento della percentuale di cui sopra.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 1.